



COMUNE DI CANISCHIO  
Città Metropolitana di TORINO

Via Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)

☎ 0124/65999 Fax 0124/698480

## ORDINANZA N. 31/2021

Oggetto: **“Castagnata 2021”. Divieto di somministrazione e vendite di bevande in bottiglia di vetro e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche aperte al pubblico.**

### IL SINDACO

Vista la comunicazione prevenuta in data 29.10.2021 assunta a prot. n. 2353 dal Sig. FOGLIASSO Mauro, in qualità di Presidente dell'Associazione PRO LOCO DI CANISCHIO con sede in frazione Mezzavilla n. 7 a Canischio, relativa allo svolgimento della manifestazione temporanea denominata “CASTAGNATA” nella Piazza comunale – area camper, consistente in somministrazione di alimenti e bevande, che si svolgerà il giorno 07 novembre 2021;

Dato atto che c'è la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il Divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possono risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercizi che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aree aperte al pubblico;

Ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento per il giorno 07 novembre 2021 nel seguente orario:

- Dalle ore 12,00 alle ore 19,00;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e smi Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della Legge 3 Agosto 1999, n. 265;

Visto l'articolo 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e smi Approvazione del testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza,

### ORDINA

- 1) E' fatto divieto assoluto di somministrazione e vendita bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- 2) è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- 3) il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengono all'interno del locale e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate, con occupazione di suolo pubblico;
- 4) il divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia su tutto il territorio comunale dalle ore 12,00 alle ore 19,00 del giorno domenica 07 novembre 2021;
- 5) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica nella misura pari a : min € 50,00 – max: € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo editabile, pari a € 100,00.
- 6) Per la violazione delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica nella misura pari a : min €. 25,00 – max: € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo editabile, pari a € 50,00
- 7) Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
  - ✓ Associazione Pro Loco di Canischio nella persona del Presidente;
  - ✓ al Prefetto per le adozioni, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle forze di polizia.

Canischio, li 29.10.2021

IL SINDACO

F.to in originale (Dott. Riccardo Giuseppe ROSA CARDINAL)